

Trento, 29 gennaio 2017

Circolare di Studio

### **La nuova disciplina dell'IRI (imposta sui redditi d'impresa)**

Gentile cliente,

Con l'introduzione dell'articolo 55 bis TUIR, la legge di Bilancio 2017 ha previsto un nuovo regime di tassazione piatta a favore delle imprese individuali, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (in contabilità ordinaria). Con la presente circolare introduciamo l'argomento al fine di informarvi della novità.

### **La disciplina dell'IRI**

Con legge di Bilancio 2017 viene prevista l'introduzione, a decorrere dal 01.01.2017 di una **tassazione ad aliquota piatta dei redditi di imprenditori individuali, SNC e SAS** allineata a quella dei soggetti IRES (**24% a partire dal 01.01.2017**). Viene prevista, infatti, la possibilità di **applicare l'aliquota IRES ai redditi di tali soggetti per tutta la durata dell'opzione**: il nuovo regime, dunque, potrà essere **applicato solo nel caso in cui il soggetto interessato eserciti in dichiarazione la relativa opzione**, diversamente continuerà ad applicarsi il regime fiscale proprio delle società di persone e del reddito d'impresa.

Il regime opzionale prevede, in ogni caso, una forte limitazione nella parte in cui prevede che **le somme prelevate a favore di soci, imprenditori e familiari vengono assoggettate per intero a tassazione**: la tassazione piatta quindi **potrà applicarsi solamente alle somme che permangono nelle disponibilità della società/impresa**.

Nel complesso, la nuova disciplina consente dunque:


- 1. di applicare una tassazione piatta ed allineata a quella dei soggetti IRES** alle somme che **restano nella disponibilità della società/ impresa**;
- 2. di applicare la tassazione proporzionale nei confronti delle somme prelevate dai soci/ collaboratori/ imprenditori**, evitando in ogni caso la loro imputazione automatica a prescindere dalla percezione (art 5 TUIR). È pertanto opportuno che i prelevanti siano nominali e tracciabili (effettuati con bonifico con la seguente descrizione: Prelievo socio

nome e cognome).

Con riferimento all'**ambito soggettivo** si deve segnalare che **l'IRI** (imposta sul reddito d'impresa) **si può applicare ai seguenti soggetti:**

1. **imprenditori individuali;**
2. società in nome collettivo (**SNC**);
3. società in accomandita semplice (**SAS**).

Viene richiesto, in tutti i casi sopra indicati, **l'applicazione del regime di contabilità ordinaria**. L'accesso al regime non è subordinato a requisiti dimensionali, pertanto, potrebbero optare per l'applicazione dell'IRI i soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata, naturalmente previa adozione della contabilità ordinaria.



È necessario sottolineare che la sua applicazione ha **carattere opzionale**. L'adozione del regime IRI è valida per **cinque periodi d'imposta** e sarà rinnovabile.

Sarà possibile esercitare tale opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (pertanto, l'accesso al regime potrà essere valutato a posteriori, comparando la tassazione ordinaria e quella opzionale).

Inoltre, i commi 2 e 6 del 11"nuovo" art. 55-bis del TUIR prevedono un **regime transitorio relativo alle perdite fiscali e alle riserve di utili all'ingresso e all'uscita del regime**.

Con riferimento, invece, ai **prelievi su riserve formatesi nei periodi precedenti all'applicazione di tale regime, non si applicano le disposizioni in commento** (ci sarebbe, infatti, un problema di doppia tassazione).

Quindi:

- **utili e riserve di utili formatesi durante l'opzione**, in caso di prelevamento, **formano reddito d'impresa e reddito in capo ai singoli soci/percettori**;
- **prelevamenti su riserve di utili formatesi prima dell'opzione** hanno **già costituito reddito** imponibile negli anni precedenti e non costituiranno, quindi, nuovo reddito imponibile.

L'I.R.I. è applicabile anche alle società srl con opzione per la tassazione in trasparenza, è infatti stata prevista la possibilità, per le società a ristretta base societaria, di applicare il nuovo regime opzionale dell'IRI in alternativa alla tassazione per trasparenza. Non viene quindi modificata la previgente disciplina, ma viene aggiunta una nuova opzione per il contribuente, che consente la tassazione piatta delle somme che restano nella disponibilità della società e la tassazione per trasparenza delle somme prelevate.

\* \* \* \* \*

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.